



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 del 04/01/2024

OGGETTO: Determinazione della sanzione per violazione divieto di bivacco, accampamento, attendamento e campeggio abusivo con qualsiasi veicolo e/o strumento sul territorio.

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di gennaio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze Comunale di Forte dei Marmi, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	MURZI BRUNO	Si	
VICESINDACO	MAZZONI ANDREA	Si	
ASSESSORE EFFETTIVO	GALLENENI ELISA	Si	
ASSESSORE EFFETTIVO	LUCCHESI MASSIMO	Si	
ASSESSORE EFFETTIVO	POLACCI GRAZIELLA		Si

Totale Presenti: **4**

Totale Assenti: **1**

Assume la presidenza il SINDACO BRUNO MURZI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE LUCA LAZZARINI

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

PREMESSO che a seguito di controlli della Polizia Municipale e di segnalazioni di residenti/turisti sono stati accertati soprattutto a partire dall'estate 2023 in diverse parti del territorio comunale insediamenti di gruppi di persone che campeggiano anche con veicoli, quali caravan, camper, ovvero tende e similari adibiti a dimora e che tali insediamenti avvengono senza alcun tipo di autorizzazione;

RILEVATO che il fenomeno si è manifestato soprattutto nei parcheggi di Piazza Etterbeek, Piazza Buselli, Piazza Ugazzi, Piazza Donatori di Sangue, Piazza Donatori d'Organi, Piazza Partigiani di Forte dei Marmi e Area parcheggio via Giglioli fronte civico n. 10, Parcheggio Via XX Settembre c/o Stadio "Necchi Balloni", Area Parcheggio Posta tra la via Papa Giovanni XXIII e la via Civitali, Area parcheggio in fregio alla via Padre Ignazio da Carrara (c/o Parco Pubblico Abiuso Polacci);

CONSIDERATO che nell'ambito del territorio comunale non esistono zone attrezzate per le finalità sopraindicate e quindi dotate di servizi igienici, acqua potabile ed energia elettrica, tali da consentire il regolare svolgimento della vita quotidiana nel rispetto delle norme igieniche a tutela dell'igiene, sanità ed incolumità pubblica;

RITENUTO pertanto che l'allestimento di baracche, tende, giacigli ed altro, in generale ed a maggior ragione anche da parte di persone non meglio identificate, comporti serie problematiche sia sotto l'aspetto della sicurezza pubblica e del decoro urbano sia soprattutto sotto l'aspetto igienico sanitario considerato che le aree arbitrariamente utilizzate per il bivacco occasionale vengono spesso lasciate in condizioni igieniche precarie aggravate anche dall'incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di altri materiali ed oggetti di ogni genere, anche pericolosi, implicando al riguardo potenziali profili di pericolo per la salute pubblica, nonché la necessità di procedere con interventi di pulizia straordinaria di tali aree;

RITENUTO per le ragioni di fatto e di diritto sopra esplicitate, che debba essere vietata ogni forma di campeggio o di accampamento con roulotte, camper, mezzi meccanici, tende, baracche, giacigli e quant'altro sia idoneo a consentire la dimora seppure temporanea delle persone;

DATO ATTO che l'art.6-bis della Legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del Decreto Legge 23 maggio 2008 n.92 ha modificato l'art.16 comma 2 delle Legge 689/1981, attribuendo alla Giunta comunale la facoltà di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, un diverso importo di pagamento in misura ridotta, nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto dall'art. 7-bis del D.lgs 267/2000 (che salvo diversa disposizione di legge è stabilito da € 25,00 a € 500,00) in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 689/81 art. 16 comma 1, che stabilisce tale importo nel doppio minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

PRESO ATTO della circolare del Ministero dell'Interno prot. 15900/288/1bis/L.142/11 del 14 marzo 2003, avente ad oggetto le sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti comunali e provinciali dopo le modifiche introdotte dalla sopracitata Legge 16 gennaio 2003 n. 3, la quale afferma che è consentito ai Comuni ed alle Province "di graduare la sanzione pecuniaria da applicare, in base ad un diverso valore dei vari interessi pubblici lesi dalla violazione alle norme contenute nei singoli regolamenti comunali e provinciali, valore che può essere correttamente ponderato solo dai soggetti istituzionali cui l'ordinamento affida la cura degli interessi medesimi";

RITENUTO pertanto necessario stabilire l'importo della sanzione che tenga conto del comportamento violato alle disposizioni normative di riferimento;

ATTESO CHE la procedura sanzionatoria amministrativa ha luogo secondo le disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

RAVVISATA la necessità di rendere più efficace la funzione deterrente delle sanzioni in concreto applicabili per tali comportamenti, aumentando l'importo per il pagamento in misura ridotta di cui agli articoli 10 e 16 della L. 24 novembre 1981 n° 689;

RITENUTO opportuno e necessario aumentare ad € 250,00 (ero duecentocinquanta/00) il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui sopra, in ragione del fatto che tale importo - corrispondendo al decuplo del minimo edittale stabilito ex art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 ed essendo a metà del range di riferimento stabilito dalla medesima norma - appare ragionevolmente proporzionato a svolgere un'adeguata funzione deterrente nello specifico caso di violazione sanzionata;

ACCERTATA la competenza a procedere ex art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2000 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 04/07/2013 ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto, da intendersi qui integralmente richiamato,

Di aumentare ad € 250,00 (ero duecentocinquanta/00) il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al divieto di bivacco, accampamento, attendamento e campeggio abusivo con qualsiasi veicolo e/o strumento sul territorio comunale;

Quindi, sempre con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, dlgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO BRUNO MURZI	IL SEGRETARIO GENERALE LUCA LAZZARINI
-----------------------------------	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA LAZZARINI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Forte dei Marmi ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.